

Atto di convocazione al numero 666/2025-667/2025
di Modello 2/A/SG
data 19/09/2025
Il Cancelliere
Il Funzionario giudiziario
Vincenzo Guariniello

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 13/2025-14/2025

Sent. N. 60/2025

Cron. N.

Rep. N. 86/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Prima Sezione Civile
Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

-dott. Gaetano Guglielmo	Presidente
-dott.ssa Maria Iandiorio	Giudice
-dott. Pasquale Russolillo	Giudice

Nel procedimento portante il n. **120-1/2025 P.U.** ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

di apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di

-Trerotola Emilio (C.F. TRRMLE73M20I805K)

-D'Amore Angela (C.F. DMRNGL77R55A509U), con il patrocinio dell'avv. Daniela Gargiulo

Premesso che:

-con ricorso in atti, i coniugi Trerotola Emilio e D'Amore Angela hanno chiesto dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCI, rappresentando di poter essere qualificati come "consumatori" ai sensi dell'art. 2 CIII e di trovarsi in una situazione di

sovraindebitamento , cui intendono porre rimedio con la liquidazione del loro patrimonio, costituito da un immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare, da beni mobili registrati e dalle disponibilità liquide, allegando la relazione del gestore della crisi, dott. Sergio Barbato;

ritenuto che

-sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo i coniugi ricorrenti, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti;

-ai fini dell'apertura del procedimento in oggetto occorre verificare secondo le previsioni del CCII : a) la legittimazione del debitore a richiedere l'accesso alla procedura de qua, essendo essa riservata a consumatori e professionisti, nonché ad imprese minori, anche se costituite in forma di società, ove sia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) C.C.I.; b) la condizione di sovraindebitamento, da ritenersi sussistente, per il solo caso di domanda proposta in proprio dal debitore, e diversamente dal caso di istanza del creditore, non solo nell'ipotesi di insolvenza, ma anche di crisi;

- i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, non svolgendo attività imprenditoriale e rivestono la qualifica di consumatori, per cui sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

-non vi sono, dunque, elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura;

- quanto al presupposto oggettivo per l'accesso alla procedura in oggetto, sulla base della documentazione depositata, risulta con tutta evidenza la condizione di sovraindebitamento in cui versano i ricorrenti ai sensi dell'art. 2 CCI, poiché il loro patrimonio e il loro modesto reddito , non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte , esposte nella relazione del gestore della crisi in atti in un ammontare pari a circa € 210.000,00;

-l'evidente deficit patrimoniale integra la condizione richiesta per l'apertura della procedura;

- al ricorso è allegata la relazione ex art. 269 CCII dell'OCC nominato e la documentazione rilevante, idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti della liquidazione;



- l'istanza è stata legittimamente presentata congiuntamente dai debitori nella qualità di familiari conviventi, secondo la previsione dell'art. 68 CCII sulle c.d procedure familiari, fermo restando che occorre tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore;

- in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento familiare , quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi e del modesto reddito familiare, allo stato non si dispone l'acquisizione alla procedura di parte del reddito mensile , salva diversa valutazione del G.D. ai sensi dell'art. 268 CCII all'esito della richiesta del liquidatore; va precisato che ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura sarà acquisita dal liquidatore, e al riguardo i debitori dovranno segnalare al liquidatore eventuali variazioni della situazione reddituale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza del Giudice Delegato.

Alla luce di tali considerazioni , deve procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non occorrendo ulteriormente verificare in questa fase le cause dell'indebitamento né l'esistenza di atti in frode, trattandosi di accertamenti da compiere esclusivamente ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione di diritto prevista dall'art. 282 C.C.I.; il liquidatore dovrà peraltro verificare la possibilità di intraprendere o proseguire azioni dirette a far dichiarare inefficaci atti già compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 C.C.I.).

Il nominato liquidatore dovrà provvedere agli adempimenti previsti in dispositivo.

Il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sui beni della liquidazione non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.

Viene nominato liquidatore il gestore della crisi, non ravvisandosi ragioni ostantive allo svolgimento di tale incarico.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di Trerotola Emilio (C.F. TRRMLE73M20I805K) e D'Amore Angela (C.F. DMRNGL77R55A509U.

a) Nomina Giudice Delegato il dott. Gaetano Guglielmo



b) Nomina liquidatore il dott. Sergio Barbato

che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario dei beni dei debitori senza l'assistenza del cancelliere, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) C.C.I. con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; dispone che il liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. C.C.I. nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; c) ordina ai debitori il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 C.C.I.; d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I., con avvertimento in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria; e) ordina ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione dei beni per i quali sarà concessa l'autorizzazione da parte del G.D. nel corso del procedimento;

Q

- f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Avellino;
- g) ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e beni mobili registrati;
- h) per gli effetti di cui all'art. 282 C.C.I., dispone che in prossimità del decorso di tre anni, ove la procedura sia ancora aperta, il liquidatore trasmetta ai creditori e ai debitori una relazione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari all'esdebitazione, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio; analoghi adempimenti dovranno essere compiuti quando, anteriormente al triennio, sia depositato il rendiconto finale e chiesta la chiusura della procedura;
- i) riserva al Giudice Delegato ogni altro provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al liquidatore.

Così deciso in Avellino il 16-9-2025



IL PRESIDENTE

dott. *Roberto Guglielmo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

19/09/2025

Il Funzionario Giudiziario
Vincenzo Guariniello